

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il giorno 10/02/2005 presso la Direzione Provinciale del Lavoro sede del C.L.E.S. / Rovigo

tra

il **Comitato per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso** della Provincia di Rovigo in sigla **C.L.E.S.** istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

e

la Cassa Edile della Provincia di Rovigo - **CASSA EDILE POLESANA** in sigla **C.E.P.**, Ente Bilaterale per il settore delle costruzioni di promanazione contrattuale: Assindustria Rovigo e Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL - che per la Provincia di Rovigo rappresenta l'organismo di cui all'art. 18 comma 7 della Legge n° 55/1990, nonché l'organismo per il rilascio del D.U.R.C. in attuazione dell'art. 2 della Legge 22/11/2002 n° 266 e dell'art. 86, comma 10, del D.L. 10/09/2003, n° 276;

e

l'ASSISTEDIL - Ente Comitato Paritetico Territoriale e di Formazione maestranze edili, anch'esso Ente Bilaterale di promanazione contrattuale come sopra, che per la Provincia di Rovigo rappresenta l'organismo bilaterale di cui all'art. 20 del D.L. 19/09/1994 n° 626 (**C.P.T.**), nonché l'Ente Scuola Edile - Rovigo (**E.S.E.R.**) preposto alla formazione professionale delle maestranze edili di cui all'art. 12 del D.L. n° 276/2003.

VISTO

- l'art. 11 comma 3 del D.L. 494/96 il quale prevede che gli Organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni, in attuazione dell'art. 20 del D.L. 626/94, abbiano accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari disponibili presso gli organi di vigilanza;
- "carta 2000" - sicurezza sul lavoro, con la quale sono state promosse iniziative di coordinamento e collaborazione non solo tra le istituzioni pubbliche ma fra tutti i soggetti che operano ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro e della regolarità contributiva ed assicurativa;
- l'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300 recante gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche;
- la Legge 22/11/2002, n° 266 che ha convertito il D.L. 25/09/2002, n° 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporto di lavoro a tempo parziale;

- la Legge 07/08/1990, n° 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 27/06/2003 n° 196 - cod. in materia di protezione dei dati personali;
- il D.P.R. 28/12/2000, n° 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: la Legge 11/02/1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 19/11/1999, n° 528 recante le modifiche ed integrazioni al D.L. 14 agosto 1996, n° 494;
- il D.P.R. 25 febbraio 2000, n° 34 relativo al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
- il D.M. 19 aprile 2000, n° 145 inerente il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;
- la lettera del Ministero del Lavoro del 14 luglio 2004 prot. n° 848 - D.U.R.C. che vieta l'autocertificazione;
- la convenzione 15/04/2004 sottoscritta tra: INPS - INAIL e Parti Sociali, per il rilascio del D.U.R.C.;
- la Legge 19 marzo 1990, n° 55 recante le nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- il D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 integrato dal D.Lgs. 242/96;
- la Legge 30/2003 "delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 inerente la regolamentazione generale sui lavori pubblici;
- il D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 494 relativo al recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
- il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n° 55 recante le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche;
- il D.lgs. n° 124 del 23 aprile 2004 e la circolare del Ministero del Lavoro n° 24 del 24 giugno 2004;

- la circolare del Ministero del Lavoro del 16 marzo 2004 prot. n° 351 recante le direttive per l'attività di vigilanza nel settore edilizia grandi appalti;
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n° 276 attuativo della Legge delega n° 30/2003;
- il D.lgs. 6 ottobre 2004, n° 251, recante le disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza da parte di eventuali subappaltatori o Ditte di qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei loro lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere e dei lavori, di applicare e far applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. edilizia e affini di riferimento ed ai relativi accordi territoriali vigenti, compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il corrispondente versamento contributivo alle Casse Edili di riferimento.
- il D.Lgs. n° 72 del 25/02/2000 - attuazione della Direttiva Comunitaria n° 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari - che sancisce l'obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/1998 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché da C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori extracomunitari distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
- La DGR 2584 del 01/10/01 recante in oggetto: "Piano regionale 1999-2001 per la promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro - Progetto prevenzione nel settore edile - Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di prevenzione in edilizia nella Regione Veneto.

RITENUTO

utile ed opportuno che i soggetti sopra indicati sottoscrittori della presente convenzione, realizzino nel rispetto delle specifiche competenze una collaborazione inter-istituzionale, ponendo in essere un'azione coordinata volta a far emergere le situazioni di irregolarità che interessano il settore edile della Provincia di Rovigo e che creano grave pregiudizio al regolare andamento del mercato del lavoro, sia per quanto concerne la concorrenza sleale tra le Imprese, sia per quanto conseguentemente tali fenomeni comportano rilevanti implicazioni e ripercussioni nell'ambito della sicurezza dei lavoratori.

CONSIDERATO

che i fenomeni di irregolarità ed illegalità del comparto edile della Provincia di Rovigo, impongono la ricerca di nuove e più efficaci modalità di intervento sia con azioni preventive di controllo sia con attività di coordinamento di più istituzioni pubbliche in collaborazione con gli Enti Bilaterali del settore edile della Provincia di Rovigo.

SI STABILISCE CON IL PRESENTE PROTOCOLLO

PREMESSA

Le Organizzazioni Sociali, le Istituzioni e gli Enti pubblici presenti nel **CLES** provinciale e gli Enti Bilaterali del settore edile: **CASSA EDILE POLESANA** e **ASSISTEDIL**, concordano sulla prioritaria necessità di collaborare fattivamente per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro con interventi integrativi di vigilanza e controllo, attraverso attività di prevenzione, formazione, assistenza alle imprese.

Stabilito che le Istituzioni e gli Enti Pubblici rappresentati nel CLES devono avere un ruolo primario nelle attività istituzionali e negli indirizzi a loro attribuiti da norme legislative, le medesime Istituzioni riconoscono agli Enti Bilaterali firmatari della presente convenzione un ruolo concorrente per la diffusione della cultura della legalità delle Imprese e della prevenzione degli infortuni e sicurezza nell'ambito delle attività edilizie in quanto, essendo gli stessi Enti costituiti dalla Associazione degli imprenditori e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che rappresentano le Parti Sociali promananti la contrattazione collettiva dell'edilizia, offrono una indiscussa garanzia per l'attivazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione degli obiettivi comuni delle Parti firmatarie attraverso azioni integrate e sinergiche.

PARTE I^a - COSTITUZIONE ORGANIGRAMMA OPERATIVO

ART. 1

E' costituito presso la sede della CASSA EDILE POLESANA, l'**OSSERVATORIO PROVINCIALE PER L'EDILIZIA - ROVIGO** in sigla **O.P.E.R.** del quale fanno parte i rappresentanti dei seguenti Enti e Istituzioni provinciali:

- C.L.E.S.
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- I.N.A.I.L.
- I.N.P.S.
- AA.SS.LL.
- CASSA EDILE POLESANA
- ASSISTEDIL

ART. 2

Nell'ambito dell'OSSERVATORIO di cui all'art. 1, verranno programmate oltre alle iniziative di cui al successivo art. 3, anche le seguenti iniziative finalizzate comunque al raggiungimento degli obiettivi:

- 1) di collaborazione fra le parti firmatarie in tema di assistenza alle imprese, informazione e formazione dei lavoratori e dei soggetti sensibili previsti dal D. lgs 494 e 626;

- 2) di scambio di informazioni sui risultati dell'attività di vigilanza svolta dalle DPL e dagli Enti Istituzionali previdenziali della Provincia;
- 3) di definizione di percorsi formativi efficaci per le imprese edili ed i lavoratori.

ART. 3

I programmi di lavoro previsti sono:

- la possibilità per le Istituzioni e gli Enti Pubblici, coordinati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare dalla Direzione Provinciale del Lavoro e rappresentati nel C.L.E.S., di avvalersi di una mappa aggiornata di tutti i cantieri di lavoro, fornita periodicamente dagli Enti Bilaterali, al fine di rendere più efficaci i controlli e le verifiche relative all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia lavoristica, previdenziale/assicurativa, nonché di sicurezza sul lavoro;
- la condivisione di un data-base contenente dati e notizie relative a tutte le aziende iscritte agli Enti Bilaterali;
- la raccolta e gestione di dati ed informazioni utili all'attività istituzionale delle Parti firmatarie in merito anche all'esito ed alle risultanze dell'attività di vigilanza;
- la verifica congiunta della situazione complessiva dei cantieri in corso;
- le attività di studio e ricerca nel campo della sicurezza, l'igiene del lavoro e le strategie di prevenzione di comune interesse;
- la realizzazione di specifiche iniziative comuni di informazione e promozione delle attività dell'O.P.E.R.;
- la progettazione e la realizzazione di azioni comuni in materia formativa delle maestranze edili;
- la collaborazione con altre Istituzioni pubbliche aventi finalità similari;
- la collaborazione con gli ordini professionali.

ART. 4

L'O.P.E.R. è presieduto dal Presidente del C.L.E.S. o da persona dalla stessa appositamente delegata ad assumere il compito di organizzare le riunioni, nonché sovrintendere alla realizzazione di quanto stabilito dall'O.P.E.R. medesimo.

ART. 5

Per ogni riunione dell'O.P.E.R., verrà redatto apposito verbale e, nel caso di decisione, la stessa avrà validità solo se assunta con voto unanime dei componenti i quali, se non presenti alla riunione, previa informativa potranno darne conferma per iscritto.

ART. 6

Le attività dell'O.P.E.R. non comporteranno trasferimenti economici tra le parti, svolgendo ognuno di esse attività istituzionale.

PARTE II^ - COLLABORAZIONE DEGLI ENTI BILATERALI

ART. 7

La CASSA EDILE POLESANA e l'Ente ASSISTEDIL, nell'ambito dei propri scopi statutari, metteranno a disposizione dell'O.P.E.R. tutte le informazioni consentite dalla vigente legislazione utili a favorire una proficua attività degli Enti istituzionalmente preposti al controllo e alla vigilanza sulle attività che rientrano nell'ambito dei lavori edili effettuati sul territorio della Provincia di Rovigo.

PARTE III^ - COLLABORAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

ART. 8

Le Organizzazioni Sociali, gli Enti e le Istituzioni rappresentate nel CLES, riconoscendo alla CASSA EDILE POLESANA e all'Ente ASSISTEDIL un ruolo di pubblico interesse considerate le loro attività istituzionali, recepiscono l'avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in edilizia del 16 dicembre 2003 sottoscritto da tutte le Associazioni degli Imprenditori e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie di C.C.N.L., nonché i contenuti del Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di prevenzione in edilizia nella Regione Veneto allegato alla DGR 2584 del 10 ottobre 2001 come riferimento per avviare una collaborazione permanente con gli Enti Bilaterali firmatari della presente convenzione, al fine di realizzare un monitoraggio sulle aziende e sulla manodopera del settore, per orientare l'attività di vigilanza secondo criteri di sempre maggiore efficacia ed efficienza verso quelle aziende nei cui confronti emergano profili di irregolarità, ivi compresa la mancata iscrizione agli Enti Bilaterali del settore edile.

La collaborazione con gli Enti Bilaterali dell'edilizia si dovrà concretizzare anche nelle iniziative di assistenza alle imprese e di informazione e formazione diretta alle maestranze operanti nel settore.

PARTE IV^ - ATTESTAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ DELLE IMPRESE EDILI

ART. 9

Per le finalità di quanto stabilito dal precedente art. 8 e per quanto disposto dal Ministero del Lavoro Div. VII - Coordinamento Ispezione Lavoro con lettera circolare n° 351 del 16 Marzo 2004, si conviene sull'utilità che gli Enti Bilaterali CASSA EDILE POLESANA e ASSISTEDIL, predispongano una **ATTESTAZIONE UNICA** (c.d. *Bollino Blu*), che certifichi l'iscrizione e la regolarità contributiva delle Imprese rispetto agli obblighi contrattuali e

legislativi in merito agli adempimenti verso la Cassa Edile Polesana e contestualmente la regolarità della stessa Impresa rispetto alle norme di sicurezza e di formazione acquisita dai propri dipendenti.

ART. 10

L'**ATTESTAZIONE UNICA** (*c.d. Bollino Blu*) verrà rilasciata dagli Enti Bilaterali: CASSA EDILE POLESANA e ASSISTEDIL solo alle Imprese che si saranno certificate "in qualità" rispetto allo specifico protocollo di adempimenti appositamente predisposto dall'O.P.E.R. di cui all'art. 1.

ART. 11

L'**ATTESTAZIONE UNICA** (*c.d. Bollino Blu*) dovrà essere esposta dall'Impresa in modo visibile all'entrata di ogni singolo cantiere per consentire al personale preposto alla vigilanza e controllo che opera sul territorio "a vista", di poter identificare l'Impresa rispetto a quanto stabilito ai precedenti artt. 8 e 9.

PARTE V[^] - DURATA DELLA CONVENZIONE

ART. 12

La presente convenzione ha la validità di anni 1 (uno) a decorrere dal 10/02/2005 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno tra le Parti per lo stesso periodo di vigenza, fatto salvo quanto le Parti firmatarie potranno diversamente convenire.

Letto, approvato e sottoscritto.

CASSA EDILE POLESANA

Il Presidente

F.TO Geom. Paolo PIANTA

Il Vice-Presidente

F.TO Stefano Stocco

C.L.E.S. - Rovigo

Il Presidente

F.TO Dott. Orazio DRAGO

Il Vice-Presidente

F.TO Alessandro Pavanello

ASSISTEDIL

Il Presidente

F.TO Dott. Ing. Antonio FREGUGLIA

Il Vice-Presidente

F.TO Luciano Mancin